

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI DA PARTE
DEI GESTORI DEL SERVIZIO PUBBLICO
(art. 177 e 206 D.lgs. 152/2006)**

L'ANCI VENETO, Associazione Regionale dei Comuni del Veneto, con sede legale a Padova, piazzetta Bardella, 2 codice fiscale 80012110245 in persona del Presidente, dott. Mario Conte;

la PROVINCIA DI TREVISO, con sede a Treviso, via Cal di Breda, 116, codice fiscale 80008870265, in persona del Presidente e legale rappresentante dell'Ente, Stefano Marcon, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, dell'art. 1, comma 55, della Legge 56/2014 e dello Statuto dell'Ente,

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, di seguito denominata ARPAV – codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288, Loris Tomiato, domiciliato per la carica presso la sede legale in via Ospedale Civile n.24 a Padova, legittimato alla firma del presente atto in forza dei poteri conferiti con D.C.R.V. n. 81 del 21 luglio 2021,

il CONSIGLIO DI BACINO PRIULA con sede legale a Villorba (TV), via Donatori del Sangue n.1, codice fiscale e partita iva 04747540260 in persona del Presidente e legale rappresentante dell'Ente, Franco Bonesso ai sensi della delibera di Comitato di Bacino n° 16 del 13 giugno 2025,

le associazioni di categoria maggiormente rappresentative di seguito elencate:

CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA in persona del Presidente Armando Sartori, giusti poteri conferiti con Delibera di Assemblea del 29/04/2025,

UNASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DI TREVISO in persona del Presidente Federico Capraro giusti poteri conferiti con Delibera di Assemblea del 28.08.2019,

CNA Territoriale di Treviso in persona del Direttore Mattia Panazzolo, giusti poteri conferiti con nomina del 26/05/2020,

ARTIGIANATO TREVIGIANO - CASARTIGIANI in persona del Presidente Franco Storer, giusti poteri conferiti con Delibera di Giunta del 20/03/2018,

CONFINDUSTRIA VENETO EST in persona del Presidente Paola Carron, giusti poteri conferiti dall'assemblea generale del 23/11/2024,

C.I.A. AGRICOLTORI ITALIANI TREVISO in persona del Presidente Salvatore Feletti, giusti poteri conferiti con Assemblea elettiva del 22 febbraio 2022,

CONFAGRICOLTURA TREVISO in persona del Presidente Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, giusti poteri conferiti con atto n. 12608 di Repertorio, n. 9443 di Raccolta, Belluno del 16/06/2022,

ASSOCIAZIONE ITALIANA COLTIVATORI (sede provinciale di Treviso) in persona del Presidente Annibale Doriano, giusti poteri conferiti con atto del Comitato Direttivo del 9 febbraio 2023,

FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI TREVISO in persona del Presidente Giorgio Polegato, giusti poteri conferiti con Assemblea del 15/06/2023,

AGRI DEL VENETO in persona del Presidente Candido Paoletti, giusti poteri conferiti con Delibera

Congressuale del 07/2017,

ASSOCIAZIONE VENETA ALLEVATORI in persona del Presidente Lodovico Giustiniani con Verbale AVA del 15/05/2025,

ASSOCIAZIONE FLORVENETO in persona del Presidente Paolo Vettoretto, giusti poteri conferiti nella seduta del Consiglio Direttivo del 06/08/2018

PREMESSO che

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse (art. 177, co. 2, D.lgs. 152/2006) e deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente (*ibidem*, art. 177, co. 4);
- per conseguire le finalità e gli obiettivi posti dalla normativa ambientale, la medesima norma precisa che *“lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati”* (art. 177, co. 5);
- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e le altre autorità competenti, al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, *“possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili; d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo; e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento; f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.”* (art. 206, co. 1, D.lgs. 152/2006) specificandosi che tali accordi e contratti *“non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative”* (art. 206, co. 3);
- l'art. 183, comma 1, lettera pp), D.lgs. 152/2006, definisce il circuito organizzato di raccolta come il *“sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato (...) sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione”*;
- la gestione dei rifiuti urbani costituisce una funzione fondamentale dei comuni (art. 14, comma 27, lettera f), decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78), che la esercitano in forma associata mediante le Autorità di governo del servizio, individuate da apposite leggi regionali, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 198, comma 1, D.lgs. 152/2006 e art. 3-bis, comma 1-bis, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138
- la Regione del Veneto, con propria legge 31 dicembre 2012, n. 52 ha stabilito che le funzioni di governo

- del servizio rifiuti siano svolte dai Consigli di Bacino, che operano in nome e per conto degli enti locali associati, sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile (art. 3, comma 5, legge regionale 52/2012);
- la Regione del Veneto nel Piano regionale per la gestione dei Rifiuti, approvato con DCR n. 30 del 29 aprile 2015, ha previsto l'obiettivo di ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali tramite l'adozione di diversi strumenti, tra cui quello riportato al punto 1.6 del paragrafo 3.1 dell'Allegato A *“applicare semplificazioni amministrative alle imprese che vogliono aderire ad accordi volontari con l'amministrazione pubblica con l'obiettivo di diminuire la pericolosità e quantità di rifiuti prodotti”*; tali obiettivi sono stati confermati nell'aggiornamento del Piano, approvato con DGR n. 998 del 09 agosto 2022, Elaborato C, punto 2.1 e 2.2;
 - per la gestione dei rifiuti speciali, la normativa nazionale prevede che i produttori possano provvedere direttamente al loro trattamento o, in alternativa, che possano conferirli al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stipulata apposita convenzione, ovvero ad altro soggetto autorizzato al loro recupero o smaltimento (art. 188, comma 3, D.lgs. 152/2006), prescrivendo specifici adempimenti in ordine alla tracciabilità dei rifiuti e, più precisamente: la dichiarazione ambientale (cd. MUD: art. 189), i registri cronologici di carico e scarico (art. 190), l'invio di dati al sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 188-bis) ed i formulari di identificazione dei rifiuti (art. 193);
 - tali disposizioni non sono state modificate in modo sostanziale dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (recante recepimento delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852);
 - con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 17 dicembre 2009 è stato istituito il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) previsto dall'art. 189, comma 3-bis, D.lgs. 152/2006 (introdotto dall'art. 2, comma 24, del legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, cd. *“Secondo correttivo codice dell'ambiente”*), la cui obbligatorietà è stata ripetutamente prorogata;
 - l'art. 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (cd. decreto semplificazioni) ha disposto la soppressione del predetto sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti con decorrenza 01.01.2019, nel contempo: i) prevedendo la definizione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
 - con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59 è stata definita la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, altrimenti detto RENTRI, che prevede la sostituzione dei documenti cartacei (con nuovi modelli di registri cronologici di carico e scarico rifiuti e di formulari), il passaggio ad una gestione informatica degli adempimenti, nonché l'invio periodico di dati sui flussi dei rifiuti ad una piattaforma informatica appositamente istituita;

RICHIAMATI la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, e il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, atto di recepimento di predetta direttiva, cosiddetta normativa ADR (*Accord Dangereuses Route*) accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada;

CONSIDERATO che la normativa ADR trova applicazione anche ai rifiuti e che a partire dall'anno 2023, è previsto l'obbligo di nomina del Consulente per la sicurezza da parte degli speditori di merci pericolose;

DATO ATTO che permane e sussiste l'esigenza di istituire un servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali idoneo a garantire, da un lato, una più capillare ed effettiva gestione di tali rifiuti anche se prodotti in piccolissime o piccole quantità e, dall'altro, la piena tracciabilità dei medesimi rifiuti;

RITENUTO che una semplificazione degli adempimenti amministrativi a diretto carico dei produttori iniziali, soprattutto nelle piccole realtà, possa garantire non solo la corretta tracciabilità di questi rifiuti ma anche una loro maggiore intercettazione e gestione a norma;

CONSIDERATO che i Decreti Direttoriali di attuazione del DM n. 59/2023 relativi al sistema RENTRI prevedono di indicare nel formulario di identificazione dei rifiuti, nella sezione riservata al produttore, l'Indirizzo del luogo di produzione del rifiuto se diverso dall'unità locale del produttore (es. attività di manutenzione) e nel registro cronologico la possibilità di utilizzare la causale di carico RE per il rifiuto prodotto fuori dall'unità locale e che il ricorso a tale modalità di compilazione dei documenti risulta rispondente alla necessità di assicurare una appropriata tracciabilità dei rifiuti, anche nel caso dei servizi affidati al gestore del servizio pubblico;

RITENUTO altresì necessario, al fine di garantire la certezza della tracciabilità dei rifiuti, definire in maniera espressa le condizioni operative delle semplificazioni in ordine alla compilazione dei registri cronologici di carico e scarico ed alla compilazione del formulario oggetto del presente Accordo, nel contempo esplicitando gli adempimenti che rimangono a carico dei produttori iniziali;

RITENUTO necessario, infine, precisare come trovano compimento gli adempimenti relativi alla normativa ADR;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e, in particolare, gli articoli 183, 188, 188-bis, 189, 190 e 193;

VISTA la Dgr 1159 della Regione del Veneto del 06/08/2020, che approva lo schema di Accordo di Programma per la gestione di rifiuti speciali da parte dei gestori del servizio pubblico;

VISTO il decreto 4 aprile 2023, n. 59. Regolamento recante: «*Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*».

Tutto ciò premesso, gli Enti e le associazioni come sopra rappresentati

CONVENGONO:

Art. I – Finalità, ambito soggettivo e territoriale di applicazione

Obiettivo del presente Accordo, che ha natura di accordo di programma ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 177 e, per le semplificazioni amministrative, all'art. 206 del D.lgs. 152/2006, è la costituzione nel territorio dei bacini territoriali ottimali, ex legge regionale del Veneto del 31.12.2012, n. 52, di circuiti organizzati di raccolta di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, ex articolo 183, comma 1, lettera pp), D.lgs. 152/2006, garantendo, da un lato, maggiore e più capillare intercettazione di tali rifiuti ancorché singolarmente prodotti in piccole o piccolissime quantità e, dall'altro, la loro piena tracciabilità mediante alcune idonee semplificazioni amministrative in ordine agli adempimenti di legge (formulario, registri cronologici di carico e scarico, dichiarazioni MUD, invio dati al RENTRI) che garantiscano i controlli da parte dell'Autorità competente.

Possono pertanto avvalersi del presente Accordo i produttori di rifiuti speciali rappresentati dalle Associazioni di categoria firmatarie che sono:

- a) microimprese - come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003;
- b) imprese che hanno una produzione annua di rifiuti non superiore ai limiti posti dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006;
- c) imprese che hanno una produzione annua di rifiuti superiore a tali limiti, che per ragioni logistiche e/o per l'ottenimento di economie di scala mirano ad efficientare il servizio in parola.

Il presente Accordo ha validità nel bacino territoriale ottimale del Consiglio di bacino firmatario.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Accordo:

- istituisce un circuito organizzato di raccolta ex art. 183, comma 1, lettera pp), D.lgs. 152/2006 per la raccolta e l'avvio a recupero o a smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, conferiti al locale gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani col quale sia stata sottoscritta la convenzione di cui all'articolo che segue;
- disciplina, in una logica di semplificazione amministrativa, gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei rifiuti speciali conferiti e alla normativa ADR, precisando le responsabilità e gli adempimenti a carico, da un lato, del gestore del servizio pubblico e, dall'altro, del produttore iniziale.

Art. 3 – Struttura dell'Accordo e sua attuazione

L'operatività del presente Accordo avviene mediante la sottoscrizione di appositi Accordi Attuativi da sottoscrivere tra le Associazioni di categoria di volta in volta interessate, il Consiglio di Bacino territorialmente competente ed il locale gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani (nel proseguo anche solo "**Gestore**") e più precisamente:

- **Accordi Attuativi Speciali** per singolo settore di attività (es. rifiuti agricoli, rifiuti di attività del benessere, rifiuti da officina, ecc.) caratterizzati da omogeneità di servizio o di organizzazione operativa ovvero di filiere di rifiuti omogenee e razionali ed un **Accordo Attuativo Residuale** per i settori di attività non oggetto di Accordi Attuativi Speciali, per la gestione di altre tipologie di rifiuti speciali e/o con servizi operativi diversi, ma comunque rientranti nel servizio pubblico integrativo di gestione dei rifiuti speciali, redatti in conformità allo schema-tipo allegato "A1" al presente atto;
Tali Accordi Attuativi saranno sottoscritti dalle Associazioni di categoria di volta in volta interessate, il Consiglio di Bacino territorialmente competente ed il locale gestore pubblico di raccolta dei rifiuti urbani: essi, oltre a recepire i contenuti del presente Accordo Quadro secondo lo schema-tipo allegato "A1" al presente atto, disciplinano eventuali peculiarità negli adempimenti amministrativi di una determinata attività produttiva (es. agricoltori, settore benessere ecc.) e definiscono, attraverso l'allegazione dello schema di convenzione-contratto di servizio da sottoscrivere tra i singoli produttori di rifiuti ed il Gestore, le modalità operative e le condizioni economiche di effettuazione del servizio.
- **Convenzione/Contratto di Servizio**, conforme allo schema allegato agli Accordi Attuativi di cui sopra e sottoscritta tra i singoli produttori iniziali di rifiuti (nel proseguo anche solo "**Produttori convenzionati**") ed il Gestore. Tale Convenzione/Contratto in particolare deve contenere:
 - la disciplina degli adempimenti amministrativi ed operativi a carico del Gestore e quelli a carico del Produttore convenzionato in piena conformità alla disciplina contenuta nell'Accordo Attuativo di riferimento;
 - la sua durata, compresa l'eventuale facoltà di proroga e/o di rinnovo;
 - il dettaglio delle modalità operative di esecuzione del servizio;
 - le condizioni economiche (prezzi e modalità di pagamento), compresa la disciplina del loro aggiornamento periodico e/o la possibilità di una loro eventuale revisione;
 - la facoltà di recesso.

Art. 3 bis - Iscrizione al RENTRI

I produttori convenzionati, nei casi previsti Art. 188-bis del D. Lgs. 152/2006, si iscrivono al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) nei tempi e con le modalità stabilite dal D.M. 59/2023.

Art. 4 – Classificazione e caratterizzazione del rifiuto conferito

In base alla vigente normativa sulla classificazione dei rifiuti (ossia, l'attribuzione del codice EER) e la loro caratterizzazione (ossia, la definizione della classe di pericolo) compete in via esclusiva ai produttori iniziali, in quanto solo essi possono conoscere con esattezza il ciclo produttivo in cui si è generato il rifiuto e le materie prime utilizzate.

A tal fine i Produttori convenzionati compilano e sottoscrivono, sotto la propria responsabilità, la scheda di caratterizzazione del rifiuto al momento dell'attivazione del singolo intervento di raccolta dei propri rifiuti da parte del Gestore.

Le Associazioni di categoria firmatarie si impegnano a fornire ai propri associati le informazioni, le indicazioni tecniche e la consulenza necessaria per una corretta classificazione e caratterizzazione dei propri rifiuti da parte dei Produttori convenzionati.

Il Gestore eseguirà invece delle verifiche di autocontrollo dei rifiuti raccolti in attuazione del presente Accordo sulla base di un'indagine cumulativa per rifiuti omogenei effettuata secondo un'apposita procedura definita con Arpav o, comunque, secondo normale diligenza.

Art. 5 - Registro cronologico di carico e scarico

I Produttori convenzionati, fermi i limiti di cui all'art. 190 D.lgs. 152/2006, possono adempiere all'obbligo della tenuta del registro cronologico di carico e scarico tramite il Gestore.

A tal fine il Gestore provvede a dotarsi di un unico registro cronologico, esclusivamente dedicato al presente adempimento, in cui annota a proprio nome e con frequenza almeno mensile, le operazioni di carico e scarico di ciascun Produttore convenzionato: le operazioni di carico possono essere inserite contestualmente allo scarico da parte Gestore, configurandosi questi come Detentore del rifiuto.

Al fine dell'assolvimento degli adempimenti relativi al RENTRI il Gestore si iscrive e gestisce il registro come "PRODUTTORE" inteso come il soggetto al quale è giuridicamente riferibile la produzione di rifiuti, e provvede all'invio dei dati alla piattaforma informatica RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dall'art. 15 del D. M. 59/2023, ossia entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione nel registro.

A tale registro deve essere garantito l'accesso ai Produttori convenzionati per la visione delle movimentazioni relative ai propri rifiuti. In caso di registro informatico, esso deve essere conforme alle norme in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. In ogni caso, tale registro viene prodotto secondo le tempistiche di legge e reso disponibile presso la sede del Gestore.

Tale modalità di tenuta del registro cronologico vale esclusivamente per i rifiuti del Produttore convenzionato conferiti al Gestore ed è subordinata al rispetto da parte del medesimo Produttore delle norme in materia di deposito temporaneo; per gli altri rifiuti speciali eventualmente prodotti dal Produttore convenzionato e non conferiti al Gestore rimangono invece ferme le regole di tenuta di tale registro, stabilite dall'art. 190 del D. Lgs. 152/2006.

Tale registro è reso accessibile agli organi di controllo per le attività di verifica e/o le indagini di loro competenza.

Ai Produttori convenzionati, all'atto del conferimento dei propri rifiuti al Gestore, viene rilasciato un documento di conferimento in cui sono annotate le seguenti informazioni minime:

- a) nome/denominazione ed indirizzo del produttore iniziale;
- b) tipologia (codice EER e descrizione) e quantità di rifiuto conferito;
- c) denominazione ed indirizzo trasportatore;
- d) denominazione ed indirizzo impianto di destinazione finale;
- e) data.

Art. 6 – Formulario

I Produttori convenzionati possono adempiere alla compilazione del F.I.R. mediante il Gestore. In tal caso, il Gestore provvederà a compilare il campo “Detentore” del F.I.R. a proprio nome indicando nel campo note gli elementi identificativi (almeno denominazione e sede) del produttore iniziale.

Al fine dell’assolvimento degli adempimenti relative al RENTRI, il Gestore, in qualità di “PRODUTTORE”, inteso come il soggetto al quale è giuridicamente riferibile la produzione di rifiuti, provvede all’invio dei dati dei formulari dei rifiuti pericolosi alla piattaforma informatica RENTRI, secondo le tempistiche stabilite dall’art. 15 del D. M. 59/2023.

Art. 7 – Deposito temporaneo

Il presente Accordo non comporta alcuna modifica alla disciplina di legge sul deposito temporaneo. Pertanto, i Produttori convenzionati sono tenuti ad effettuare il deposito temporaneo dei propri rifiuti nel rispetto di tutte le pertinenti disposizioni di legge e, in particolare:

- deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Art. 7 – bis – ADR

Il Gestore si configura come uno “speditore” ai sensi della normativa ADR sul trasporto delle merci pericolosi.

Lo speditore si accerta che il trasporto avvenga conformemente alle disposizioni ADR, e in particolare si assicura che:

- le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all’ADR;
- siano fornite al trasportatore, in modo tracciabile, le informazioni necessarie per redigere i documenti di trasporto;
- siano utilizzati imballaggi, contenitori o cisterne approvati e adatti al trasporto ADR;
- vengano fornite le informazioni necessarie agli eventuali altri operatori coinvolti nella spedizione.

Nello svolgimento di queste attività, lo speditore si fa assistere da un proprio consulente per la sicurezza, formalmente designato.

Produttori convenzionati si conformano alle indicazioni del Gestore per imballaggio dei rifiuti.

Art. 8 – Ruolo di ANCI Veneto

ANCI Veneto garantisce adeguata comunicazione sui contenuti dell’accordo di programma nei confronti dei Comuni e, d’intesa con le altre parti firmatarie, può promuovere incontri pubblici di informazione.

Art. 9 - Ruolo della Provincia

La Provincia, nell’esercizio dell’attività di controllo sulle attività di gestione dei rifiuti che le competono per legge, monitora la corretta attuazione e applicazione del presente Accordo.

Art. 10 – Ruolo di ARPAV

ARPAV nell'ambito delle proprie competenze, oltre all'attività di controllo istituzionale, fornisce il supporto tecnico-scientifico, ove richiesto, in ordine all'attuazione del presente Accordo a favore degli altri soggetti firmatari.

ARPAV potrà inoltre provvedere alla definizione della procedura delle analisi cumulative di cui al precedente articolo 4 in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti conferiti.

Art. 11 - Ruolo dei Consigli di Bacino

Il Consiglio di Bacino firmatario si impegna ad istituire ed organizzare un servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali oggetto del presente Accordo in conformità alle disposizioni in esso contenute, nonché ad approvare gli atti a tal fine necessari, come meglio specificati nel precedente articolo 3, e a vigilare sulla corretta esecuzione dello stesso

Art. 12 - Ruolo delle Associazioni di categoria

Le Associazioni di categoria firmatarie s'impegnano a fornire ai propri associati ogni informazione utile alla conoscenza dei contenuti del presente Accordo, nonché ogni informazione utile alla compilazione di documenti e alle disposizioni tecniche sulla caratterizzazione dei rifiuti, sul loro deposito temporaneo e/o stoccaggio e trasporto. Le medesime Associazioni s'impegnano inoltre a prestare ogni forma di collaborazione utile alla realizzazione degli scopi del presente Accordo.

Art. 13 – Durata e aggiornamento

Il presente Accordo ha durata di 5 (cinque) anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato previo accordo di tutte le parti interessate.

I soggetti firmatari si riservano espressamente la facoltà di aggiornare il presente Accordo in ragione del sopravvenire di norme di legge e/o di altri elementi idonei ad influire sulle regole in esso contenute.

Letto, firmato e sottoscritto

ANCI VENETO, Associazione Regionale dei Comuni del Veneto
PROVINCIA DI TREVISO
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA
CONFARTIGIANATO IMPRESE MARCA TREVIGIANA
UNASCOM CONFCOMMERCE IMPRESE PER L'ITALIA DI TREVISO
CNA TERRITORIALE DI TREVISO
ARTIGIANATO TREVIGIANO - CASARTIGIANI
CONFINDUSTRIA VENETO EST
C.I.A. AGRICOLTORI ITALIANI TREVISO
CONFAGRICOLTURA TREVISO
ASSOCIAZIONE ITALIANA COLTIVATORI
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI TREVISO
AGRI DEL VENETO
ASSOCIAZIONE VENETA ALLEVATORI
ASSOCIAZIONE FLORVENETO